

COMUNE DI BOTTICINO

PROVINCIA DI BRESCIA



REGOLAMENTO ALBO E CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

➤ Adottato con deliberazione C.C. n. 29 del 02/07/2015

I N D I C E

TITOLO I – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

- Art. 1 – Albo delle Associazioni – ambito di attività
- Art. 2 – Requisiti soggettivi per l’iscrizione
- Art. 3 – Iscrizione all’Albo
- Art. 4 – Aggiornamento periodico Albo
- Art. 5 – Albo delle Associazioni – Utilità
- Art. 6 – Sospensione e cancellazione
- Art. 7 – Documenti da presentare per l’iscrizione
- Art. 8 – Istruttoria ed iscrizione

TITOLO II – CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

- Art. 9 – Finalità
- Art. 10 – Costituzione e durata
- Art. 11 – Compiti
- Art. 12 – Organi
- Art. 13 – Assemblea delle associazioni
- Art. 14 – Coordinatore dell’Assemblea
- Art. 15 – Norme finali e transitorie

TITOLO I

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1

Albo delle Associazioni - ambito di attività

Il Comune di Botticino, in conformità all' 31 e 32 dello Statuto Comunale, promuove, valorizza e riconosce le associazioni costituite senza scopo di lucro e nel pubblico interesse operanti sul territorio, quale strumento di espressione e partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

Il presente regolamento disciplina l'istituzione dell'Albo delle Associazioni operanti nei seguenti settori, considerati strategici per l'Ente:

- tutela dell'ambiente e della salute;
- solidarietà ed assistenza;
- cultura, spettacolo e tradizioni locali;
- scuola e ricerca;
- sport.

Il presente regolamento disciplina l'iscrizione di tutte le forme associative contemplate dal Libro I, Titolo II del codice civile.

Art. 2

Requisiti soggettivi per l'iscrizione.

L'ammissione può essere disposta dall'Amministrazione a favore di associazioni, comitati ed altre forme associative, tra cui oratori (per il seguito semplicemente associazioni) che presentano i seguenti requisiti:

- sede legale nel territorio di Botticino ovvero sede operativa per quelle associazioni che hanno valenza sovra comunale;
- prevalente esercizio della propria attività in favore della popolazione del Comune di Botticino;
- assenza di finalità di lucro;
- organizzazione improntata a principi di democraticità ed elettività delle cariche associative, nonché di gratuità delle stesse.

Non possono essere iscritti all'Albo delle Associazioni i partiti politici (movimenti e gruppi politici) e le organizzazioni sindacali.

Art. 3

Iscrizione all'Albo

Le associazioni in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo precedente potranno presentare istanza per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni.

La domanda di iscrizione all'albo delle Associazioni deve essere presentata utilizzando il modello –A– allegato al presente regolamento (disponibile su sito web) e presentata entro il 31 dicembre di ogni anno.

La Giunta Comunale, previa istruttoria e ricorrendone i presupposti, approva con proprio atto deliberativo le domande di ammissione e dispone l'iscrizione nell'Albo delle Associazioni. Per il solo

anno 2015 l'istanza dovrà essere presentata entro il 30 novembre.

L'iscrizione all'Albo conserva la sua efficacia sino alla cancellazione per una delle cause di cui al successivo art. 6.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla pubblicazione, in apposita area del proprio sito istituzionale, delle Associazioni iscritte all'albo, dei relativi Statuti e, ove prescritto, del bilancio.

Art. 4

Aggiornamento periodico Albo

L'Albo viene aggiornato annualmente entro il 31 marzo. L'iscrizione delle associazioni all'albo è automaticamente rinnovata salvo le disposizioni che seguono. Le associazioni già iscritte saranno tenute con sollecitudine e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno a comunicare all'Ente le eventuali modifiche, trasformazioni o cessazioni sopravvenute inerenti compagine sociale e/o rappresentanti.

L'Albo è consultabile presso l'ufficio segreteria nonché all'interno di apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Botticino.

Le associazioni che beneficiano di contributo del Comune ovvero usufruiscono di beni dell'ente con oneri a carico del Comune, sono obbligate a produrre annualmente il bilancio dell'associazione entro il mese di giugno dell'anno successivo all'iscrizione.

Art. 5

Albo delle Associazioni – utilità

La formazione dell'Albo permette all'Ente di avere il quadro sempre aggiornato delle associazioni operanti nel suo territorio in settori ritenuti strategici, quali quelli indicati all'articolo 1.

L'iscrizione all'Albo costituisce, inoltre, titolo necessario:

- per accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari;
- per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
- per l'inserimento, in appositi spazi del sito istituzionale del Comune, di notizie riguardanti ciascuna associazione;
- per stipulare con l'ente convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale;
- per concorrere con il Comune alla programmazione di iniziative ed eventi annuali.

Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal presente articolo è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.

La giunta Comunale ha facoltà di valutare la concessione di contributi o l'uso gratuito di beni dell'ente quando lo richiedano associazioni operanti a livello sovra comunale e/o regionale per la promozione e/o la tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio storico ed artistico per la promozione della istruzione e dell'arte.

Art. 6

Sospensione e cancellazione

L'iscrizione all'Albo può essere sospesa dalla Giunta Comunale qualora, in capo ad un'associazione iscritta si verifichi uno dei seguenti casi:

- a. aver compiuto operazioni incompatibili con le attività di cui all'art. 1;
 - b. aver commesso infrazioni di particolare rilevanza nell'utilizzo di beni mobili ed immobili comunali.
- Sono cancellate dall'Albo, con atto deliberativo della Giunta Comunale, le associazioni per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a. grave negligenza nell'utilizzo dei contributi e/o beni dell'Ente concessi, nella rendicontazione del loro utilizzo e mancata presentazione del bilancio ove prescritto;
- b. grave negligenza nell'utilizzo di beni immobili o mobili comunali utilizzati;
- c. reiterazione dei comportamenti di cui al comma 1 sub. a) del presente articolo;
- d. perdita di uno dei requisiti previsti all'art. 2;
- e. cessazione dell'attività;
- f. richiesta di cancellazione dall'Albo.

Art. 7

Documenti da presentare per l'iscrizione

Per iscriversi all'Albo, le associazioni interessate inoltrano la relativa istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito web del comune di Botticino, corredata dai seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo, dello statuto o degli accordi fra gli aderenti;
- elenco dei nominativi e dei recapiti di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
- codice fiscale dell'associazione;
- fotocopia non autenticata di documento di identità del Presidente/legale rappresentante;
- indicazione dei dati anagrafici completi del rappresentante dell'associazione in seno alla Consulta delle Associazioni.
- copia del bilancio dell'ultimo esercizio ove si richiedano contributi.

L'inosservanza delle formalità prescritte comporta l'improcedibilità del procedimento di iscrizione.

Art. 8

Istruttoria ed iscrizione

L'istruttoria relativa al procedimento di iscrizione all'Albo viene effettuata dall'ufficio segreteria che, qualora ritenga esistenti i presupposti per l'iscrizione, propone alla Giunta comunale l'accoglimento dell'istanza presentata.

Il relativo procedimento deve concludersi entro 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente dell'istanza.

In caso di accoglimento, la Giunta Comunale approva, con proprio atto deliberativo, l'ammissione dell'associazione richiedente e ne dispone l'iscrizione all'Albo e alla Consulta delle Associazioni prendendo nel contempo atto del rappresentante in seno a quest'ultima indicato nella richiesta.

In caso di non accoglimento viene data comunicazione all'associazione riportante le motivazioni a supporto della decisione assunta.

TITOLO II

CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 9 **Finalità**

Il Comune di Botticino intende promuovere la costituzione di una Consulta delle associazioni al fine di promuovere un luogo di confronto e di collaborazione tra le stesse, per razionalizzare le modalità d'intervento dell'Amministrazione nell'ambito del tessuto sociale e per garantire la massima valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Il presente Titolo disciplina la costituzione, le finalità e i compiti, nonché il funzionamento, degli organi della Consulta delle associazioni.

Art. 10 **Costituzione e durata**

Sono costituite le Consulte delle Associazioni.

Alle Consulte aderiscono, su base volontaria, associazioni e comitati operanti sul territorio comunale iscritti all'Albo delle Associazioni.

Ad esse non possono aderire partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali e coloro che difendono interessi economici e/o di categoria.

L'Amministrazione Comunale, promotrice delle Consulte, partecipa alle sue attività senza diritto di voto e pone a disposizione della stessa locali e mezzi necessari al suo funzionamento.

Art. 11 **Compiti**

Le Consulte delle associazioni:

- promuovono iniziative per favorire l'organizzazione e lo sviluppo delle associazioni e dell'associazionismo in generale;
- incentivano il coordinamento tra le varie associazioni;
- propongono all'Amministrazione Comunale la programmazione annuale delle manifestazioni che verranno organizzate sul territorio comunale nel corso di ciascun esercizio;
- possono elaborare proposte in merito alla definizione dei criteri di ripartizione dei contributi comunali a favore dell'associazionismo locale;
- favoriscono le attività di cui al precedente articolo 1.

Art. 12 **Organi**

Sono Organi delle Consulte:

- l'Assemblea delle Associazioni;
- il Coordinatore dell'Assemblea.

Art. 13

Assemblea delle associazioni

L'assemblea è l'organo decisionale della Consulta.

L'assemblea è composta da un rappresentante nominato da ogni associazione iscritta nell'apposito Albo Comunale; ciascun membro può rappresentare una sola associazione.

Ogni Associazione è libera di sostituire il proprio rappresentante in seno alla Consulta, senza necessità di fornire spiegazione alcuna, semplicemente inviando apposita comunicazione scritta all'Amministrazione che provvederà a prenderne atto.

L'Assemblea si riunisce, di norma, almeno 1 volta all'anno, entro il mese di marzo, su convocazione del Coordinatore con modalità informali (comunicazione postale o e-mail), per la predisposizione del calendario delle manifestazioni previste.

La convocazione dell'Assemblea può, altresì, essere richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti; in questo caso deve essere convocata, con le medesime modalità previste al comma precedente, dal Coordinatore nei dieci giorni successivi.

Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti.

La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.

I verbali delle sedute dell'Assemblea saranno redatti, in forma sommaria, da un membro della stessa nominato al suo interno. Tale membro, che potrà essere diverso in ogni seduta, assumerà le funzioni di segretario della Consulta e sottoscriverà, con il Coordinatore, il relativo verbale.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 14

Coordinatore dell'Assemblea

I lavori dell'Assemblea sono presieduti dal Coordinatore eletto dai rappresentanti delle Associazioni costituenti le consulte. Il Sindaco p.t. o l'Assessore delegato, senza diritto di voto, hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea.

Il Sindaco o l'Assessore delegato esercitano poteri sostitutivi nei confronti del coordinatore qualora questi ometta di adempiere agli atti obbligatori previsti dall'art.13.

Art. 15

Norme finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

E'abrogata ogni altra norma regolamentare precedente.

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

In fase di prima applicazione l'ottenimento di contributi nell'anno 2015 è subordinato alla presentazione del bilancio 2014.

Non rientra nella disciplina del presente regolamento la concessione in uso di spazi, aree pubbliche e beni dell'ente richiesti da cittadini non organizzati in forme associative disciplinate dal Libro I, Titolo II del Codice Civile.